



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1813

ORDINANZA n. 159 del 19-07-2013

**OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA IN RIFERIMENTO ALLA REGOLAMENTAZIONE E LIMITI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO NEL TERRITORIO COMUNALE ORTONESE.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che

- la città di Ortona è da sempre località turistica che durante il periodo estivo richiama turisti e visitatori italiani e stranieri;
- durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza degli ospiti, attrazioni molto spesso ben apprezzate anche dai residenti;
- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

**CONSIDERATI e VALUTATI** gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono ed operano sul territorio comunale;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. n. 23 del 17/07/2007 " Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 con la quale si approvano i criteri tecnici e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo ai sensi della L.R. 23/2007;

**DATO ATTO** che per il Comune di Ortona, non avendo ancora adottato la classificazione acustica del territorio ex art. 6/1° comma, lett. a) della Legge quadro 447/95, ai fini della individuazione dei limiti delle emissioni sonore accettabili si applicano le norme transitorie contenute nell'art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997;

**VISTO** che il documento stilato dalla Giunta Regionale fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali ad esempio spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, oltre che i limiti del livello sonoro ed altri parametri quali la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate massime previste;

**RITENUTO**, pertanto, di fare proprie le suddette linee guida al fine di contemperare gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori;

**RITENUTO**, inoltre necessario intervenire per stabilire la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate previste per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali pubblici per i quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

**VISTE** le ultime pronunce giurisprudenziali ed in particolare quelle della Corte di cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 codice penale;

**VISTO** il TULPS;

**VISTO** il D.lgs del 18/08/2000 n. 267 il quale dispone all'art. 50 comma 7, che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici;

**VISTA** la L.R. 11/2008 e s.m.i. e la L.R. 23/2007;

## O R D I N A

L'applicazione delle seguenti disposizioni ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto:

- all'esterno dei pubblici esercizi – escluse le discoteche, gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS e le sale ricevimenti;
- all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- all'esterno degli esercizi pubblici in cui si svolge come attività complementare

Tipologia della manifestazione	Durata oraria Massima	Numero massimo di Giorni al mese Per sito	Limite orario di Cessazione dell'evento
Attività musicali all'aperto ( es. piano bar, Dj, musica –riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora ecc. esercitati a supporto dei pubblici esercizi)	4 h	4 di cui 1 evento a settimana	Ore 01,00 zone città centro; ore 02,00 zone limitrofe e balneari

Le manifestazioni devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 770/2011 sotto riportata, per quanto riguarda i livelli sonori.

**TABELLA N. 1**

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata (1) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LAS max (dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso( nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

(1)

“ In facciata” vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio / relativamente agli edifici più esposti);

(2)

Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica ( conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

N.B. i valori dei livelli di LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti: per la definizione di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni ( componenti tonali o impulsive)

Nelle giornate del ferragosto l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 02,00 del giorno successivo:

- 1) per i Luna Park, i parchi giochi e similari l'orario massimo consentito è fino alle ore 24,00;
- 2) per le feste popolari, manifestazioni sportivo – ricreative e similari organizzate da privati l'orario consentito fino alle ore 1,00;
- 3) è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla delibera della G.R. n. 770/P del 14/11/2011 – Bura ordinario n. 16 del 28/03/2012 e sopra specificati; in

ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e nel contempo adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone.

E' consentita invece la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione – complementare all'attività di somministrazione fino alla chiusura dell'esercizio all'interno del locale così come previsto dalla L.R. 11/2008 e s.m.i. alle seguenti condizioni:

- 1) la diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve avere carattere di complementarietà all'attività principale e non deve essere organizzata al solo fine di attirare la clientela o pubblico in sé;
- 2) l'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto ordinariamente praticato o pagamento di biglietto d'ingresso. Inoltre, non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

#### DISPONE

▪ fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, - che la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995, della L.R. n. 23/2007 l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00, per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- b) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.320,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/95, L.R. 23/2007 e dalla presente ordinanza.

Inoltre, il Sindaco può disporre – a norma dell'art. 1, comma 117, della L.R. n. 11/2008 e dell'art. 1, comma 141 L.R. 11/2008 (come modificato dall'art. 28 della L.R. n. 17/2010) nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra – l'applicazione delle sanzioni accessorie previste negli artt. 17-ter e 17-quater del T.U. di P.S. che prevedono la sospensione dell'attività fino a tre mesi.

Per l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno di ogni anno, e se non modificata o revocata, resta in vigore fino al 30 settembre dello stesso anno.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Abruzzo, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Ortona, lì 19 luglio 2013

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993